DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE MILITARE

Art. 9

Indennità militare

A decorrere dal 1 luglio 1990 e' corrisposta al personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennita' militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde:

a) ufficiali e sottufficiali..... L. 75.000;

b) sergenti..... " 30.000. 2. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' soppressa l'indennita' militare forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi:

a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000;

b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio: L. 250.000;

c) capitani e maggiori con piu' di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000. (1)

Versione in vigore dal 7 ottobre 1995, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare
Estremi	Legge 8 agosto 1990, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1990

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1995, l'indennita' militare di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e' soppressa".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-trattamento-economico-del-personale/art-9-indennita-militare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it